



Ufficio 6 – Registro Imprese e fascicolo d’impresa

OGGETTO: ISCRIZIONE D’UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DI SOCIETÀ DI PERSONE PER LE QUALI SONO STATI ACCERTATI I PRESUPPOSTI DI CUI AL DPR 247/04 - RIFERIMENTO ALLA DD DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO N. 169-2022

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro delle imprese

VISTI la legge n. 580/1993, in particolare l’art. 8 “Registro Imprese” ed il relativo Regolamento di attuazione il DPR n. 581/1995;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett b), del D.P.R. 247/04, ai sensi del quale l’Ufficio del Registro delle Imprese può avviare il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione di società di persone per le quali risulti il “mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi”;

VISTO l’art. 3, comma 1, lett d) del D.P.R. 247/04, ai sensi del quale l’Ufficio del Registro delle Imprese può avviare il procedimento di iscrizione d’ufficio della cancellazione di società di persone per le quali risulti “la mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi”;

VISTA la circolare del Ministero Sviluppo Economico (già Ministero Attività Produttive) n. 3583/C del 14.06.2005 che indica, quali indicatori sintomatici del mancato compimento di atti di gestione nel triennio, l’accertamento di circostanze quali il mancato pagamento del diritto annuale, l’assenza/chiusura negli ultimi tre anni di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili e la mancata iscrizione nel Registro delle Imprese di domande inerenti l’impresa;

VISTO l’art.40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76 (“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 “Semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall’albo degli enti cooperativi” ai sensi del quale *“Il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247, dall’articolo 2490, sesto comma, del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese, è disposto con determinazione del Conservatore;*

VISTO l’art. 32 c.1 della L. 69 del 18/06/2009 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa che dispone *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”;*

VISTO l’art. 8 c. 3 della legge 241/1990 che stabilisce: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima”* e che, pertanto, nel rispetto del principio di buon andamento e trasparenza dell’attività amministrativa, la P.A. procedente può adeguatamente individuare forme di pubblicità alternative rispetto alla raccomandata A.R, tali da garantire comunque un’ampia conoscibilità dell’iter procedimentale avviato;

RITENUTO che la regola appena ricordata possa trovare applicazione anche nell’ipotesi di procedimento amministrativo avente il medesimo oggetto e destinato a una pluralità di imprese versanti nella stessa situazione di irregolarità, in quanto *“...il numero dei destinatari...”* rende la notificazione personale *“particolarmente gravosa”;*



VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione Digitale” che, agli artt. 5-bis comma 1, 6 e 48, sancisce che le amministrazioni pubbliche adottino e comunichino atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese esclusivamente utilizzando le tecnologie dell’informazione e che, quindi, anche il provvedimento finale possa essere emanato in via cumulativa con provvedimento plurimo destinato alle imprese indicate;

CONSIDERATO che per tutte le imprese, esercitate in forma collettiva o individuale, è intervenuto da tempo l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata valido, attivo e univoco al quale inoltrare le comunicazioni (D.L. n. 185/2008 e D.L. n. 179/2012);

VISTO l’art. 37 del D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) che prevede l’obbligo per tutte le imprese di comunicare telematicamente al Registro delle Imprese il proprio domicilio digitale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n.169 del 03/05/2022 “Avvio del procedimento di cancellazione d’ufficio di società di persone per le quali si sono verificati i presupposti previsti dal D.P.R N. 247/2004” e gli allegati delle società interessate dalla procedura, **elenco A - per n. 142 società- e B per n. 2 società;**

CONSIDERATO che, delle società in elenco, la maggioranza è risultata priva di un domicilio digitale valido ed attivo e che solo per un esiguo numero è stato possibile provvedere alla notifica aggiuntiva via PEC della comunicazione di avvio del procedimento;

RILEVATO che la notificazione tradizionale, a mezzo raccomandata A/R, non risulta essere una modalità efficace, non solo a fronte del predetto obbligo di dotarsi di un indirizzo PEC/domicilio digitale, ma anche in termini di costi e perché spesso priva di effetti per irreperibilità dei destinatari;

RITENUTO che l’obiettivo di far conoscere l’avvio del procedimento possa essere adeguatamente conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell’ordinamento;

CONSIDERATO che l’Albo camerale della Camera di Commercio di Cosenza è *on-line* e consultabile in un’apposita sezione del sito internet istituzionale;

VALUTATO che anche il provvedimento finale possa essere notificato mediante le modalità seguite per la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, mediante la pubblicazione on-line;

CONSIDERATO che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della ricevuta, assicurando così un celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle imprese a beneficio dell’intero sistema della pubblicità d’impresa;

RAMMENTATO che la finalità del Registro Imprese è quella di garantire la correttezza dei dati iscritti quanto più rispondenti alla realtà economica del territorio;

TENUTO CONTO che la cancellazione d’ufficio si configura come atto dovuto nella tenuta dell’ufficio del Registro Imprese;

VERIFICATO che la comunicazione di avvio del procedimento (in data 05/05/2022 -prot. 7632 per le società di cui all’allegato A e prot. N. 7631 per le società di cui all’allegato B) è rimasta pubblicata all’albo camerale informatico, nell’apposita sezione del sito internet istituzionale della Camera di Commercio di Cosenza, per 45 gg dal 05/05/2022, unitamente all’elenco delle società destinatarie;

VERIFICATO che la notizia dell’avvio del procedimento è pubblicata in modo permanente sul sito internet della Camera e che si è provveduto all’informazione dell’iniziativa agli Ordini professionali e le Associazioni di categoria della provincia, con comunicazione prot. n. 7800 del 06/05/2022;



CONSIDERATO che, l'Ufficio ha provveduto alla notifica aggiuntiva via PEC/domicilio digitale, disponibile dalla visura camerale, per le società risultate titolari di indirizzo valido ed attivo;

CONSIDERATO che l'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n.76, così come convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede, altresì, che *“ il Conservatore verifica, nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate- Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247”*;

TENUTO CONTO che dell'esito dei controlli sui beni immobili a seguito della verifica effettuata attraverso la banca dati SISTER dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Territorio è emerso che le seguenti società risultano intestatarie di beni immobili:

1. REA 201161 - AGRICOLA L'AVVENIRE DEI F.LLI OCCHIUTO – Società semplice (elenco A)
2. REA 147543 - BETON NICA' SAS DI BRUNO SERAFINO & C. (elenco A)
3. REA 119332 - HOTEL COZZA DEI F.LLI COZZA IVANA E ANTONIO S.N.C. (elenco B)

CONSIDERATO che per tali società è necessario, pertanto, sospendere il procedimento, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247”;

CONSIDERATO che, in seguito al mancato riscontro all'invito dell'Ufficio nel termine assegnato e della necessità di sospensione del procedimento per le società di cui ai REA sopraindicati, sono stati rielaborati gli elenchi delle imprese (**elenco A ed elenco B**) di cui è possibile ordinare la cancellazione dal Registro delle imprese;

RITENUTO opportuno che ci si avvalga dei servizi massivi di cancellazione resi disponibili dalla società in house Infocamere Scpa;

TENUTO CONTO che ad oggi non sono ancora disponibili le specifiche tecniche per predisporre la pratica “d'ufficio” e che Unioncamere nazionale ha preso accordi con gli enti interessati dalla comunicazione unica (Inps, Inail, Agenzia delle entrate) al fine di trasmettere gli elenchi delle imprese cancellate in modo massivo;

PRESO ATTO che l'istruttoria degli atti presupposti alla presente determinazione è stata eseguita dalla D.ssa Consuelo Milione, responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che la verifica della regolarità formale degli atti relativi all'argomento è stata eseguita dalla Responsabile dell'Ufficio 6 Registro Imprese- fascicolo di impresa, Dott.ssa Patrizia Tarsitano;

RICHIAMATA la nomina della sottoscritta quale Conservatore del Registro delle Imprese di Cosenza, avvenuta con Delibera di Giunta camerale n. 51 dell'11 settembre 2013;

DETERMINA

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere b) e d) del DPR 247/04 e dell'art. 40 del D.L. 76/2020 conv. con L. 120/2020, delle società di cui all'**elenco A - per n. 140 società e B per n. 1 società**, allegati alla presente determinazione, della quale formano parte integrante;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti delle società che - nelle more della notifica del provvedimento, cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano dimostrato l'effettività dell'esercizio attuale dell'impresa per il mantenimento dell'iscrizione ovvero effettuato adempimenti pubblicitari comprovanti la permanenza dell'attività o, ancora, risultino cancellate dal Registro delle imprese o sottoposte a procedure concorsuali;



- 3) la sospensione del procedimento, rimettendo gli atti al Presidente del Tribunale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 2004, n. 247" per le società di cui ai REA 201161 – 147543 e 119332;
- 4) che la notificazione del presente provvedimento alle imprese indicate nell'elenco allegato avvenga – ai sensi dell'art. 8 c. della legge 241/1990- mediante **pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 30 giorni continuativi**;
- 5) di stabilire che il termine di quindici (15) gg. per ricorrere al Giudice del Registro avverso la cancellazione decorra dalla scadenza del predetto termine di 30 gg.;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato elenco sul sito camerale, nella sezione "Registro Imprese" e "Cancellazioni d'ufficio", in modo permanente;
- 7) di avvalersi delle procedure massive approntate dalla società Infocamere Scpa per la conseguente cancellazione dal registro elettronico con gli effetti estintivi previsti dal codice civile;
- 8) di inviare la presente disposizione al Giudice del Registro Imprese per opportuna conoscenza.

- **D.ssa Erminia Giorno** -

"Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.